

La sospensione della procedura esecutiva – non collegata alla proposizione di una opposizione all'esecuzione ex art. 615, 617 e 618 c.p.c.- può essere richiesta dalle parti, in base a quanto disposto dall'art. 624 bis c.p.c.: il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può infatti sospendere l'esecuzione fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta nelle esecuzioni immobiliari fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto; nelle esecuzioni mobiliari non oltre la fissazione della data di asporto dei beni o fino a dieci giorni prima della data fissata per la vendita se questa deve essere espletata nei luoghi ove i beni sono custoditi.

A norma dell'art. 161 bis disp. att. c.p.c. è inoltre possibile chiedere il rinvio della vendita (anche nell'imminenza della stessa) ma, in questo caso sarà necessario acquisire il consenso, oltre che dei creditori, anche degli eventuali offerenti che abbiano prestato cauzione.